

Prof. Avv. PAOLO SCAPARONE  
Via San Francesco d'Assisi, 14  
10122 - TORINO  
Tel. 011 562.53.30 - Fax 011 54.02.50

Avv. JACOPO GENDRE  
Via San Francesco d'Assisi, 14  
10122 TORINO  
Tel. 011 5625330 - Fax 011 540250

Procurat:  
Io sottoscritto Bruno  
Morena in qualità di  
Presidente e legale  
rappresentante della  
Federazione Italiana  
della Caccia -  
Federazione della Caccia  
Regione Piemonte delego  
a rappresentare e  
difendere la Federazione  
stessa sia  
congiuntamente che  
disgiuntamente, nel  
presente procedimento  
avanti il TAR Piemonte  
conferendo loro ogni  
potere di legge, ivi  
compreso quello di  
proporre motivi aggiunti  
di ricorso contro  
provvedimenti  
eventualmente connessi,  
l'avv. prof. Paolo  
Scaparone e l'avv. Jacopo  
Gendre ed eleggo  
domicilio presso lo  
studio dei medesimi in  
Torino, via San  
Francesco d'Assisi n. 14  
Previamente informato,  
autorizzo altresì l'avv.  
prof. Paolo Scaparone e  
l'avv. Jacopo Gendre al  
trattamento dei dati  
personali ai fini del  
presente mandato ai  
sensi e per gli effetti del  
d.lgs. 30 giugno 2003 n.  
196.  
7 novembre 2016

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE**

**Ricorso**

della **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** (C.F. 97524640014) con sede in Torino, via Mantova n. 21/d, in persona del Presidente legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Paolo Scaparone (C.F. SCPPLA41C27A479D – *paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it* – fax 011/540250) e dall'avv. Jacopo Gendre (C.F. GNDJCP78R27A479X – *jacopogendre@pec.ordineavvocatitorino.it* – fax 011/540250) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 14, per procura ed elezione di domicilio a margine del presente atto

**contro**

la **Regione Piemonte** in persona del Presidente

**e nei confronti**

dell'**Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte** in persona del Presidente legale rappresentante

**nonché**

del **Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 2** in persona del Presidente legale rappresentante

**per l'annullamento**

**nelle parti in seguito precisate**

**previa concessione della misura cautelare monocratica della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3879**, recante «*Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 “Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;  
**della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979**, recante «*Art. 38 l.r. n. 26/2015. DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e*

*Bruno Morena*  
*pa autentiche*  
*av. prof. :*  
*Paolo Scaparone*

s.m.i. “*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*”. DGR 2 marzo 1998 n. 5-24032 “*Approvazione dello Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)*”», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 6.10.2016 n. 40;

della **deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 35-3980**, recante «*DGR 28 dicembre 1998 n. 10-26362 e s.m.i. “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”. Modifiche ai criteri di rappresentanza delle associazioni e organizzazioni che concorrono alla formazione del Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)*», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1;

del **testo coordinato dei «Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10-26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37-26995 dell’1.04.199, n. 38-8084 del 23.12.2002, n. 56-9630 del 9.06.2003, n. 51-2797 del 9.05.2006, n. 95-7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011, n. 49-3072 del 5.12.2001, n. 1-319 del 16.09.2014, n. 34-3979 del 26.09.2016 e n. 35-3980 del 26.09.2016»**, come trasmesso dall’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Agricoltura - Settore conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi;

di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti e, in particolare, occorrendo, della nota della Regione Piemonte prot. n. 7.180.11/20/2016A.

\*\*\*\*\*

### **FATTO**

La Regione Piemonte prosegue nella sua politica ‘anticaccia’.

In attesa dell’annunciata nuova legge sulla caccia e dopo l’introduzione per via legislativa del divieto di prelievo della pernice bianca (art. 39, l. r. Piemonte 22.12.2015 n. 26) – finalizzata al superamento delle pronunce cautelari del TAR Piemonte che avevano sancito l’illegittimità

dell'imposizione del divieto stesso con atto amministrativo – nonché dell'approvazione del calendario venatorio per la stagione venatoria 2016/2017 – oggetto di recente impugnazione avanti il TAR Piemonte che ha già trovato parziale accoglimento in sede cautelare (ordinanza, II, n. 280/2016: doc. 1) –, la Giunta regionale ha adottato, nella seduta del 26.9.2016, tre deliberazioni:

**a)** con la prima deliberazione – la **DGR n. 33-3978/2016** (doc. 2) – ha accorpato i comitati di gestione di alcuni ATC e CA in asserita attuazione di una recente apposita disposizione legislativa dell'ordinamento piemontese (art. 38, l. n. 26/2015) per cui *«La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di Gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa»*;

**b)** con la seconda deliberazione – la **DGR n. 34-3979/2016** (doc. 3) – ha integralmente riscritto il testo di alcune disposizioni dei *«Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata»* e, in specie, dell'art. 3, dedicato alla composizione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA. Nel dettaglio, detto articolo, nella nuova formulazione, prevede: *i)* la riduzione da 20 a 10 dei membri dei comitati e la riduzione da 6 a 3 dei componenti designati dalle associazioni venatorie; *ii)* le seguenti regole sulla rappresentanza delle stesse nei comitati di gestione: l'associazione che rappresenta il 17% dei cacciatori ammessi al CA o ATC ha diritto ad 1 rappresentante; l'associazione che ne rappresenta almeno il 34% ha diritto a 2 rappresentanti; l'associazione che ne rappresenta almeno il 51% ha diritto a 3 rappresentanti; l'associazione che ne rappresenta il 68% ha diritto a 4 rappresentanti; *iii)* la prescrizione che *«non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie»*; *iv)* la regola che le associazioni venatorie aventi una percentuale di iscritti nel territorio provinciale non inferiore al 15% hanno diritto ad essere rappresentate nei comitati di gestione;

**c)** con la terza deliberazione – la **DGR n. 35-3980/2016** (doc. 4) – ha modificato ulteriormente l'art. 3 sostituendo alla disciplina ivi contenuta

della rappresentanza delle associazioni venatorie (sub *ii*) le previsioni che la rappresentanza di queste è realizzata assegnando 1 rappresentante a ciascuna delle associazioni con il maggior numero di iscritti nell'ATC e nel CA e 2 rappresentanti all'associazione che supera il 68%. Tale modificazione è espressamente motivata con l'esigenza di integrare «*il criterio della rappresentatività con il criterio pluralistico al fine di consentire alle associazioni minoritarie che siano dotate di una certa rappresentatività di designare un proprio componente*». È stata altresì eliminata la disposizione (sub *iv*) che assicurava alle associazioni venatorie aventi una percentuale di iscritti nel territorio provinciale non inferiore al 15% il diritto ad essere rappresentate nei comitati di gestione. Le modificazioni apportate dalle due ultime deliberazioni della Giunta regionale sono state recepite nel testo coordinato dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*» (doc. 5) predisposto dagli Uffici regionali e integrante il **testo attualmente vigente**.

Gli atti richiamati, variando in modo radicale la composizione numerica dei comitati di gestione e i criteri della rappresentanza delle associazioni venatorie in seno ai comitati stessi nonché imponendo una limitazione rilevante alla scelta dei propri rappresentanti, ledono profondamente gli interessi della Federazione Italiana della Caccia: questa, pur raggiungendo in pressoché tutti gli ATC e i CA il 60% dei cacciatori ammessi nei relativi ambiti, è di fatto equiparata, quanto a rappresentanza nei comitati di gestione, alle altre associazioni venatorie aventi una percentuale di iscritti attestantesi mediamente intorno al 10%. La denunciata lesione è conseguenza sia del nuovo testo dell'art. 3 dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*» sia della decisione regionale di accorpate gran parte dei comitati di gestione degli ATC e dei CA ferma restando la dimensione territoriale degli ATC e dei CA stessi.

Pertanto, la Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte in persona del Presidente propone ricorso avanti il TAR Piemonte avverso le tre deliberazioni regionali chiedendone

l'annullamento e, in via incidentale, l'immediata sospensione dell'efficacia per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

– I –

**LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 26.9.2016 N. 34-3979 E N. 35-3980 E IL TESTO COORDINATO DEI «CRITERI DI INDIRIZZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA CACCIA PROGRAMMATA»**

L'art. 3 dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*», come modificato dalle due deliberazioni della Giunta regionale nn. 34-3979/2016 e 35-3980/2016 qui impugnate, è illegittimo nelle parti in cui dispone che: **i)** la rappresentanza delle associazioni venatorie – alle quali compete la designazione di tre membri in ciascun comitato di gestione – «è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione ... la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68%, a questa spettano 2 rappresentanti»; **ii)** «non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie».

**I. È ILLEGITTIMA LA PREVISIONE CHE A CIASCUNA DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE NELL'ATC E NEL CA SPETTA IL DIRITTO DI DESIGNARE UN SOLO COMPONENTE NEL COMITATO DI GESTIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA PERCENTUALE DEI SUOI ISCRITTI AMMESSI NEL RISPETTIVO AMBITO CON LA SOLA ECCEZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CHE RAGGIUNGE O SUPERA IL 68% ALLA QUALE SPETTA DESIGNARE DUE RAPPRESENTANTI: violazione di legge in relazione agli artt. 3 Cost. e 14, l. 11.2.1992 n. 157 nonché ai principi di eguaglianza/proporzionalità e rappresentatività delle associazioni venatorie designanti i propri rappresentanti negli organi direttivi degli ATC e dei CA.**

1. L'art. 14, co. 10, l. 11.2.1992 n. 157 – che oggi disciplina la materia a seguito dell'abrogazione della l. r. Piemonte n. 70/1996 recante «*Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*» da parte dell'art. 40, l. r. Piemonte 4.5.2012 n. 5 – prescrive: «*Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali*».

Detto articolo, come ha affermato la **Corte Costituzionale** (ord. n. 299 del 2001 e sent. n. 268 del 2010), ha introdotto il **principio di rappresentatività** delle associazioni venatorie designanti i propri rappresentanti negli organi direttivi degli ATC e dei CA nel senso che in questi debbono essere presenti esponenti delle associazioni stesse che risultino territorialmente rappresentative dei cacciatori e, più precisamente, dei cacciatori ammessi nei rispettivi ambiti.

Siffatto principio – definito dalla Corte come «**inderogabile**» – impone che almeno il 30% dei componenti dei Comitati di Gestione sia designato dalle associazioni venatorie, ma non esige che sia assicurata «*la presenza di un rappresentante per ciascuna associazione [venatoria] operante in forma organizzata sul territorio*».

Nel solco della Corte Costituzionale il Consiglio di Stato, in alcune recenti pronunce (V, n. 4015/2016, 4016/2016 e 4017/2016) originate proprio da contestazioni circa la corretta applicazione del principio di rappresentatività nelle nomine dei componenti dei comitati di Gestione degli ATC e dei CA della Regione Toscana, ha affermato che **l'applicazione di detto principio non comporta l'obbligo dell'Amministrazione nominante di assicurare che ogni**

associazione venatoria avente una qualche rappresentatività sul territorio abbia (almeno) un rappresentante nel singolo comitato di gestione: il principio di rappresentatività deve invece garantire che la **composizione di tale organo rispecchi in modo fedele la reale rappresentatività delle associazioni venatorie presenti sul territorio, cosicché alle associazioni con maggior numero di aderenti spettano più rappresentanti rispetto alle associazioni con minor numero degli stessi.** Invero, come ricorda il Consiglio di Stato, è il concetto stesso di rappresentatività – derivato principalmente dall'ordinamento giuslavoristico sulla base dell'art. 39 Cost. che connette proporzionalmente il peso dei sindacati nell'organismo unitario stipulante i contratti collettivi con efficacia *erga omnes* al numero dei loro iscritti – ad implicare che *«la rappresentanza deve essere limitata alle organizzazioni dotate di maggiore forza e dunque realmente espressive della base, essendo invece escluse quelle che non abbiano una corrispondente capacità rappresentativa»*. Ciò significa che un'associazione venatoria non ha titolo ad essere rappresentata nel comitato di gestione per il solo fatto di essere dotata di una qualche rappresentatività dei cacciatori ammessi al relativo ATC o CA e ciò perché, in tal caso, un'altra associazione dotata di maggiore forza rappresentativa dovrebbe rinunciare ad un proprio rappresentante per fare spazio ad un componente designato dalla prima a dispetto della minore capacità rappresentativa di questa. Più chiaramente, detto principio richiama il principio di proporzionalità nel senso che la rappresentatività di un'associazione di categoria è inscindibilmente legata al numero degli iscritti: maggiore è il numero di questi, maggiore è la forza rappresentativa della relativa associazione e quindi maggiore deve essere il numero dei rappresentanti designati dall'associazione stessa. Il che comporta, in concreto, quanto meno, che, dato il numero di posti da coprire, all'associazione che ha una percentuale di iscritti superiore al 50% deve essere assicurata la maggioranza di tali posti.

Né varrebbe invocare il **principio pluralistico** per depotenziare il principio di rappresentatività, come fa la Giunta regionale nella parte motiva della deliberazione n. 35-3980/2016. Un siffatto bilanciamento tra i principi appena richiamati – ricorda il Consiglio di Stato – non è previsto dall'art. 14, co. 10, l. n. 157/1992, che configura il canone della rappresentatività come inderogabile, e già solo per ciò tale bilanciamento dovrebbe essere previsto da una puntuale disposizione legislativa e, per altro verso, esso non risulta necessario perché «*la composizione pluralistica del comitato è ... assicurata dalle diverse componenti che [in questo] sono destinate a trovare una rappresentanza*». In altri termini, nella disciplina della l. n. 157/1992 sulla composizione dei comitati di gestione il pluralismo al loro interno è garantito dalla rappresentanza delle singole categorie portatrici di diversi tipi di interesse (agricolo, venatorio, ecc), ma non anche dalla frammentazione della rappresentanza di ciascuna di tali categorie tra le varie strutture associative ad essa afferenti indipendentemente dalla loro capacità rappresentativa. Invero, una siffatta frammentazione, comportando l'attribuzione di una pari rappresentanza alle strutture stesse, darebbe luogo anche ad una **violazione del principio di eguaglianza/proporzionalità** (art. 3 Cost.) in quanto sarebbe attribuito il medesimo peso decisionale ad associazioni aventi forza rappresentativa assai diversa. La lesione del suddetto principio risulterebbe tanto più grave quanto minore è il numero dei componenti di designazione di ciascuna categoria: nel caso specifico si deve richiamare la prevista riduzione da 6 a 3 dei membri di designazione venatoria di ciascun comitato di gestione. Invero, in tale ipotesi più marcata risulterebbe la sovrarappresentazione delle associazioni minoritarie e la sottorappresentazione dell'associazione largamente maggioritaria.

**2. Nel caso concreto**, il correttivo introdotto dalla Regione Piemonte ai principi di rappresentatività e eguaglianza/proporzionalità determina un'illegittima equiparazione, a livello di rappresentanza,



dell'Associazione ricorrente con altre associazioni aventi una forza rappresentativa assai inferiore. Non può essere trascurato il dato che **la Federazione Caccia vanta mediamente iscritti per ciascun ATC o CA in una misura superiore al 60% non raggiungendo peraltro la soglia del 68%; il che implica che l'associazione ricorrente – ad oggi – dovrebbe designare in ciascun comitato un solo rappresentante, così come lo designerebbero altre associazioni – quali l'Enalcaccia, la Libera Caccia, ecc. – che hanno un numero di iscritti, in alcuni casi, addirittura inferiore al 10%**. Chiara è l'alterazione della rappresentatività: se l'associazione venatoria Federazione Italiana della Caccia avente il 60% di iscritti nel territorio di un ATC o CA può designare un solo componente nel comitato di gestione e un'altra associazione venatoria avente un numero di iscritti intorno al 10% ha titolo per designare anch'essa un rappresentante nel medesimo comitato di gestione, si verifica un *deficit* di rappresentanza perché viene a configurarsi una quota di cacciatori non rappresentata e, più precisamente, tale quota è quella idealmente compresa tra la percentuale degli iscritti dell'associazione ricorrente (60%) e la percentuale degli iscritti dell'altra associazione (10%) che è superiore a quest'ultima.

In verità, non può non sorgere il dubbio che il nuovo sistema di designazione sia stato voluto dalla Regione proprio per contrastare la forza delle **Federazione ricorrente** la quale, da tempo, **facendosi carico degli interessi di tutti i cacciatori, ha avversato, spesso in sede giudiziaria e con successo, il risalente orientamento 'anticaccia' della Regione Piemonte**. In particolare, desta sospetto la fissazione della soglia per il conseguimento di due rappresentanti da parte della stessa associazione al limite minimo del 68% di cacciatori iscritti ammessi al singolo ambito di caccia quando l'associazione ricorrente si attesta mediamente - come è ben noto alla Regione - attorno al 60/65%.

II. È ILLEGITTIMA LA PREVISIONE CHE LE ASSOCIAZIONI VENATORIE, AL PARI DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE AFFERENTI ALLE ALTRE CATEGORIE E DEGLI ENTI LOCALI, NON POSSONO DESIGNARE COME RAPPRESENTANTI NEI COMITATI DI GESTIONE SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ RICADENTI IN ALTRE CATEGORIE: violazione di legge in relazione agli artt. 14, l. 11.2.1992 n. 157, 1 e 50, d. lgs. 18.8.2000 n. 267 e ai principi di democraticità e di autonomia dei privati e degli enti locali in relazione agli artt. 5, 18 e 114 Cost., nonché di ragionevolezza della decisione amministrativa

1. La disposizione censurata – introdotta con la DGR n. 34-3979/2016 e confermata dalla DGR n. 35-3980/2016 – stabilisce che «*non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie*». Posto che i componenti dei comitati di gestione sono esponenti di quattro categorie – agricoltori, ambientalisti, cacciatori ed enti locali – la disposizione presenta varie implicazioni: le associazioni venatorie non possono designare persone operanti nel settore agricolo e ambientale nonché amministratori o dipendenti di comuni o unioni di comuni; le associazioni agricole non possono indicare come propri rappresentanti soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito ambientale e venatorio o che ricoprono cariche o svolgono lavoro dipendente negli enti locali; i comuni e le unioni di comuni non possono designare come loro rappresentanti soggetti che praticano la caccia o l'agricoltura o che operano nel campo della tutela ambientale. Ad esempio, un sindaco cacciatore o un sindaco agricoltore non può essere designato come proprio rappresentante nel comitato di gestione né da un'associazione venatoria né dal comune in quanto esercente attività ricadente in altra categoria.

Detta previsione costituisce inequivocabilmente un limite posto da un atto amministrativo regionale sia all'autonomia privata dell'associazione ricorrente e delle altre associazioni sia all'autonomia dei comuni e, più in generale, degli enti locali, le quali si esprimono, fatti salvi i condizionamenti legislativi, non soltanto nella determinazione dei fini

associativi e dell'indirizzo politico-amministrativo, ma anche nella scelta degli strumenti per l'attuazione dei fini e dell'indirizzo stessi. Tra tali strumenti non vi è dubbio che va annoverata la designazione dei propri rappresentanti negli organi direttivi degli ATC e dei CA.

Un siffatto limite è illegittimo perché: *i)* è stabilito con atto amministrativo anziché legislativo; *ii)* viola il precetto costituzionale dell'art 18 Cost. che tutela il diritto di associazione; *iii)* viola i precetti costituzionali degli artt. 5 e 114 Cost. che tutelano l'autonomia politico-amministrativa degli enti locali.

**3. La previsione di limiti all'esercizio dell'autonomia dei privati deve avvenire con atto avente forza di legge**, non certo con un provvedimento amministrativo, ancorché di natura regolamentare.

Per un verso, la necessità che i limiti all'autonomia privata siano imposti solo dalla legge o, almeno, sulla base di questa deriva dall'ordinamento costituzionale in cui il principio di autonomia privata costituisce espressione di molteplici **diritti costituzionali degli individui**, quali il diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.), il diritto di proprietà privata (art. 42 Cost.) e il diritto di associazione (art. 18 Cost.): in tali fattispecie è la stessa Carta costituzionale che prevede direttamente (art. 18 Cost.) oppure demanda alla legge la previsione di limitazioni (artt. 41 e 42 Cost.). Per altro verso, la riserva di legge in tale materia deriva dal fatto che il principio di autonomia privata è uno dei principi cardine dell'ordinamento e l'apposizione di limiti ad esso, risolvendosi nella compressione totale o parziale di un diritto costituzionale, non può avvenire se non con l'intervento della legge. Lo impongono, come ha chiarito la Corte Costituzionale (sent. n. 4 del 1962), i *«principi generali informatori dell'ordinamento democratico secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell'organo che trae da costoro la propria diretta investitura»*, cioè deve essere previsto in un atto legislativo del Parlamento.

Tale regola vale anche per **i diritti delle associazioni** in quanto il diritto di associazione costituisce «*la proiezione, sul piano dell'azione collettiva, della libertà individuale come risulta riconosciuta e tutelata dalla Costituzione*» (Corte Cost., sent. n. 417 del 1993). Ciò significa che l'art. 18 Cost. offre al fenomeno associativo una duplice tutela: da un lato, protegge la libertà del singolo di scegliere la finalità per la quale costituire o non costituire un'associazione; dall'altro lato, tutela, innanzitutto, l'autonomia regolativa ed organizzativa dell'associazione e, al tempo stesso, estende all'associazione il riconoscimento di alcuni dei diritti fondamentali delle persone, quali il diritto alla segretezza della corrispondenza, il diritto di difesa in giudizio, il diritto di libera manifestazione del pensiero, il diritto di proprietà e il diritto di iniziativa economica. Invero, l'art. 18, statuendo che «*i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale*», è comunemente inteso nel senso che tutto ciò che i singoli possono fare da sé soli essi possono fare in forma associata. Di conseguenza la **disciplina dei limiti posti ai diritti dei singoli vale anche per i limiti dei diritti delle associazioni**.

Nel **caso concreto**, la l. n. 157/1992 non contiene alcuna disposizione che limiti la libertà delle associazioni venatorie, agricole e ambientali e degli enti locali nella designazione dei propri rappresentanti negli organi direttivi degli ATC e CA né esiste alcuna previsione di legge regionale in tal senso. Di qui **un primo e decisivo profilo di illegittimità della previsione censurata**.

**4. La prescrizione impugnata contrasta altresì con il precetto dell'art. 18 Cost.** che tutela il diritto di associazione.

Se il diritto di associazione si concretizza non solo nella libertà di creare una associazione ma anche nella libertà di realizzare i propri fini mediante gli strumenti scelti dall'associazione stessa, l'introduzione di un vincolo nella designazione di propri rappresentanti si atteggia come limitazione del diritto di associazione perché di fatto l'associazione ricorrente - come tutte le altre - non può scegliere liberamente i propri

rappresentanti dovendo necessariamente individuare persone che non svolgono attività ricadenti nelle «*altre categorie*». Siffatta limitazione, peraltro, è specifica per le associazioni in palese violazione del già citato precetto dell'art. 18, co. 1, Cost. che esclude che la legge – e a maggior ragione un atto amministrativo – possa introdurre limiti e divieti per le sole associazioni. Se non è fatto divieto ad un cacciatore iscritto ad un'associazione venatoria di svolgere attività agricole o in campo ambientale oppure assumere cariche o essere dipendente negli enti locali, parimenti non si può prevedere un divieto per le associazioni venatorie di designare negli organi direttivi degli ATC e CA soggetti che svolgono attività nei settori dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente o sono amministratori o lavoratori negli enti locali.

Ma vi è di più.

**5. Il contrasto con il principio di autonomia privata in relazione all'art. 18 Cost. si rinviene principalmente nella circostanza che il vincolo imposto alle associazioni venatorie nella designazione dei propri rappresentanti nei comitati di gestione degli ATC e dei CA è irragionevole nel senso che non corrisponde ad alcun interesse costituzionalmente rilevante che possa giustificare una sì forte limitazione all'autonomia delle associazioni stesse.**

Ricordato che, secondo la già ricordata opinione prevalente e condivisa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. n. 159 del 1988; Corte Cost., sent. n. 127/1977), l'autonomia privata non gode di per sé stessa di una tutela costituzionale diretta, ma solo indiretta là dove costituisce espressione o strumento di esercizio di diritti di sicura protezione costituzionale, l'autonomia dell'associazione altro non è che specifica espressione dell'autonomia privata intesa come libertà di autoregolamentazione e organizzazione in funzione del perseguimento dei fini associativi liberamente stabiliti. Ma se così è, in siffatto spazio di libertà costituzionalmente protetto si pone anche la libertà incompressibile di scegliere liberamente i propri rappresentanti, specie in quegli organi nei quali la presenza di questi è prevista proprio per

rappresentare la componente associativa di una determinata categoria. Di conseguenza, la decisione regionale di porre limiti alla designazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie nei comitati di gestione degli ATC e dei CA costituisce una lesione dell'autonomia privata di tali associazioni costituzionalmente tutelata dall'art. 18 Cost., sicché ne deve essere dichiarata l'illegittimità. Insomma, stabilire autoritativamente che un'associazione può designare i propri rappresentanti nei comitati di gestione, ma questi non possono svolgere attività afferente alle altre categorie rappresentate nei comitati stessi significa limitare la libertà di scelta dell'associazione ricorrente e quindi la sua autonomia costituzionalmente protetta.

6. Non si nega che lo Stato o le Regioni – nelle materie di rispettiva competenza – possano prevedere requisiti soggettivi per ricoprire cariche in enti pubblici o privati che svolgono funzioni pubbliche o di interesse pubblico configurando limiti al diritto di associazione e all'autonomia degli enti locali. **Tali limitazioni devono essere però stabilite con legge e sono ammesse dall'ordinamento esclusivamente se rinviengono la propria giustificazione in esigenze rispondenti a valori costituzionali prevalenti rispetto alla tutela dell'autonomia degli organismi associativi e degli enti locali.** Solo in siffatta ipotesi il bilanciamento tra valori di pari rango costituzionali può giustificare l'imposizione di divieti e restrizioni all'autonomia privata. Diversamente, un vincolo che non trovasse ragione in valori o interessi di rango costituzionale non sarebbe giustificabile e sarebbe illegittimo per contrasto sia con l'art. 18 Cost. sia con il principio di ragionevolezza inteso come giustificabilità della decisione pubblica.

7. Nel **caso concreto**, non si scorge alcuna esigenza di garantire un qualche diritto o valore costituzionale da parte della prescrizione impugnata.

L'unica finalità che sembra emergere è quella di 'pilotare' indirettamente le nomine dei comitati di gestione allo scopo di ridurre al minimo la

presenza di cacciatori negli organi di gestione degli ATC e CA. Vietando alle associazioni agricole e ambientali e agli enti locali di individuare come propri rappresentanti persone che svolgono attività venatoria o comunque esercitano attività in quel settore, si vuole costringere tali organismi a scegliere i propri rappresentanti al di fuori del 'mondo venatorio'. Il che esprime per l'ennesima volta il sentimento 'anticaccia' dell'attuale Giunta regionale e la sua visione secondo la quale il cacciatore è un nemico dell'ambiente e del patrimonio faunistico in palese difformità dal dato normativo che vede il cacciatore come categoria primariamente investita –insieme agli agricoltori – della gestione del territorio venabile. Se la l. n. 157/1992 ha riservato ai rappresentanti dei cacciatori almeno il 30% dei componenti dei comitati di gestione, ciò significa, per un verso, che questa categoria è ritenuta una componente importante per la tutela e l'integrità dell'ambiente e della fauna e, per altro verso, che il problema non è la sovrarappresentazione di detta categoria, bensì il rischio – che la legge ha voluto scongiurare – della sua sottorappresentazione. Il che dimostra come nel disegno del legislatore statale il cacciatore è strumento essenziale dell'amministrazione dell'attività venatoria.

Di qui l'**illegittimità della previsione censurata** – contenuta nelle deliberazioni impugnate - **secondo la quale «non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie».**

8. La prescrizione censurata costituisce anche un'inammissibile ingerenza **nell'autonomia degli enti locali** protetta, a livello costituzionale, dagli artt. 5 e 114 Cost.

Da un lato, l'intervento legislativo per l'apposizione di limiti all'autonomia degli enti locali nella designazione dei propri rappresentanti nei comitati di gestione si ricava dall'art. 50, d, lgs. 18.8.2010 n. 267 - Testo unico sull'ordinamento degli enti locali - secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti dei comuni in altri organismi sono di competenza del sindaco e avvengono sulla base

degli indirizzi fissati dal consiglio comunale, sicché qualsiasi restrizione del potere del comune di designazione di propri rappresentanti deve essere previsto da una disposizione di legge, pena la sua illegittimità per contrasto con una norma - il citato art. 50 - di rango superiore. Al riguardo, va rilevato che la tutela 'rafforzata' riconosciuta dallo stesso Testo unico alle disposizioni in esso contenute - l'art. 1, co. 4, di detto Testo unico dispone significativamente che «*Ai sensi dell'art. 128 Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni*») è espressamente motivata con il rinvio di tale disposizione all'art. 128 Cost., cioè alla norma costituzionale che, al momento dell'approvazione del Testo unico, qualificava testualmente i comuni come «*enti autonomi*» e nel quale la Corte Costituzionale rinveniva, unitamente all'art. 5, la fonte della protezione costituzionale dell'autonomia degli enti locali.

Dall'altro lato, l'autonomia degli enti locali, intesa come riconoscimento all'ente locale di un proprio indirizzo politico-amministrativo diverso e eventualmente contrastante con quello del governo statale e regionale si attua anche attraverso la libertà degli enti locali nella designazione o nella nomina di propri rappresentanti negli enti pubblici o privati che svolgono pubbliche funzione. **Stabilire un vincolo o un limite nella designazione significa condizionare le scelte dell'ente locale circa la composizione dei comitati di gestione.** Questo è, peraltro, proprio l'intendimento della Regione: lo si desume con chiarezza dalla nota inviata dal Direttore della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte alle Province e alle Città metropolitane (prot. 7.180.11/20/2016A) nella quale si afferma che la prescrizione impugnata – addirittura elevata al rango di «*principio*» a dimostrazione ulteriore del fatto che costituisce elemento fondamentale della volontà regionale – è volta a «*garantire una rappresentanza equilibrata, tenuto conto dei settori di competenza e di interesse, all'interno della composizione del Comitato di Gestione degli ATC e CA, così come prevista dall'articolo 14*



della L. 157/1992 e s.m.i.»: la Regione vuole incidere pesantemente sulle scelte degli enti locali a danno della componente venatoria. Il che è inaccettabile per i comuni e per le loro unioni nonché per l'associazione ricorrente.

9. Insomma, la disposizione regionale vuole colpire la Federazione ricorrente sia direttamente - limitando la sua libertà nella scelta di designazione dei propri rappresentanti nei comitati di gestione - sia indirettamente impedendo agli enti locali (e alle altre associazioni venatorie) di designare come propri rappresentanti soggetti che svolgono attività venatoria.

– II –

**LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26.9.2016 N. 33-3879 E L'ACCORPAMENTO DEI COMITATI DI GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA E DEI COMPENSORI ALPINI DEL TERRITORIO PIEMONTESE**

L'obiettivo regionale di ridurre il peso decisionale della componente venatoria dei comitati di gestione è realizzato anche e, prima ancora, attraverso la deliberazione della Giunta regionale n. 33-3879/2016 che accorpa, a livello amministrativo, la gestione di molti ATC e CA piemontesi attraverso la costituzione di un unico comitato di gestione.

Una tale decisione – adottata sulla base della già citata disposizione di legge regionale appositamente approvata (art. 38, l.r. n. 26/2015) – è illegittima per contrasto con il precetto dell'art. 14, l. n. 157/1992 e per grave carenza di istruttoria e di motivazione.

**I. L'UNIFICAZIONE, PER LA SOLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DEGLI ORGANI DIRETTIVI DI DUE O PIÙ ATC O CA È ILLEGITTIMA: violazione di legge in relazione all'art. 14, l. 11.2.1992 n. 157 e 117, co. 2, lett. s), Cost. e 38, l.r. Piemonte 22.12.2015 n. 26.**

1. L'art. 14, l. n. 157/1992 delinea un'organizzazione territoriale e amministrativa del governo della caccia fondata sulla corrispondenza tra la dimensione territoriale subprovinciale degli ATC e dei CA e il livello organizzativo-amministrativo degli stessi. Alla suddivisione del territorio

venabile in zone territoriali omogenee – denominate ATC o CA a seconda della loro collocazione al di fuori o all'interno della zona faunistica Alpi – deve corrispondere un livello di 'governo' amministrativo da parte degli organi direttivi o di gestione – denominati nell'ordinamento piemontese comitati di gestione –.

In particolare, la Corte ha affermato che *«con la legge n. 157 del 1992 il legislatore statale «ha inteso perseguire un punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse – pure considerato lecito e meritevole di tutela – all'esercizio dell'attività venatoria, attraverso la previsione di penetranti forme di programmazione dell'attività di caccia» (sentenza n. 4 del 2000). In tale prospettiva risulta momento qualificante la valorizzazione delle caratteristiche di **omogeneità**, dal punto di vista naturalistico, dei territori nei quali si esercita la caccia. Tali caratteristiche devono essere adeguatamente considerate dalle Regioni «in vista della delimitazione degli ambiti territoriali di caccia, giusta l'art. 14, comma 1, della medesima legge, il quale dispone che le Regioni, con apposite norme, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di **dimensioni subprovinciali**, possibilmente omogenei e delimitati da **confini naturali**. Come è dato evincere da quest'ultima previsione, aspetto rilevante, nel disegno del legislatore statale, è, perciò, quello della realizzazione di uno **stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio** nel quale esso è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Di qui, la configurazione in via legislativa di ripartizioni territoriali quanto più vicine possibile agli interessati, in ragione, per l'appunto, della prevista dimensione sub-provinciale degli ambiti di caccia, **valorizzando**, al tempo stesso, **il ruolo della comunità che, in quel territorio, è insediata** e che è primariamente chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti, nella composizione di cui al comma 10 del medesimo art. 14, a gestire le risorse faunistiche» (sentt. n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000).*

La stessa Corte, nella piú recente **sentenza n. 124 del 2016**, ha precisato che **«l'art. 14 della legge n. 157 del 1992, indicato dall'Avvocatura generale dello Stato quale norma interposta, e dedicato alla gestione programmata della caccia sul territorio agro-silvo-pastorale, collega direttamente la ripartizione territoriale in ambiti di dimensioni subprovinciali alla costituzione, presso questi ultimi, di organi direttivi, cui sono conferiti rilevanti compiti gestionali. Ciò è stato fatto allo scopo di realizzare uno stretto vincolo tra il cacciatore ed il territorio, «valorizzando, al tempo stesso, il ruolo della comunità che, in quel territorio, è insediata e che è primariamente chiamata, attraverso gli organi direttivi degli ambiti», ad occuparsi delle risorse faunistiche (sentenza n. 4 del 2000; inoltre, ordinanza n. 299 del 2001). È perciò evidente che la dimensione subprovinciale degli ambiti, nel disegno del legislatore statale, chiama necessariamente in causa proprio l'organizzazione amministrativa»**. Nella medesima sentenza la Corte, allineandosi ad un proprio costante orientamento, ricorda che la **«costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito (sentenze n. 142 del 2013 e n. 4 del 2000), sia alla composizione degli organi direttivi (sentenze n. 268 del 2010 e n. 165 del 2009). Infatti, «il legislatore statale ha voluto, attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una piú equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio» e «conferire specifico rilievo [...] alla dimensione della comunità locale, piú ristretta e piú legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio» (sentenza n. 142 del 2013)», anche in «chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività venatoria» (Corte Cost., sent. n. 4 del 2000).**

Ne deriva che **costituisce elemento inderogabile della disciplina dell'organizzazione dell'attività venatoria la corrispondenza**

**tra dimensione territoriale e dimensione organizzativo-gestionale tale per cui è imprescindibile l'esistenza di un legame stretto e concreto tra territorio, gestione e comunità locale.**

2. Un siffatto tipo di rapporto si risolve, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del già citato art. 38, l.r. Piemonte n. 26/2015 nel senso che un'eventuale unificazione del livello organizzativo degli ambiti di caccia è sì astrattamente ammissibile **ma a condizione del rispetto dei criteri, previsti dall'art. 14, l.n. 157/1992, della omogeneità naturalistica, della subprovincialità, dei confini naturali e della valorizzazione del ruolo della comunità locale.** In tale prospettiva, la **deliberazione regionale** che accorpa in un unico organo direttivo la gestione di più ATC e CA **presenta vari aspetti di illegittimità.**

3. **Prima di tutto l'atto regionale risulta carente nella motivazione.**

Basti pensare che la ragione principale del contestato accorpamento addotta dalla Regione si pone in piena contraddizione con l'insegnamento della Corte Costituzionale. Mentre la giurisprudenza della Corte ha chiarito come la legge statale *«collega direttamente la ripartizione territoriale in ambiti di dimensioni subprovinciali alla costituzione, presso questi ultimi, di organi direttivi, cui sono conferiti rilevanti compiti gestionali»* allo scopo della migliore gestione e controllo dell'attività venatoria (sent. n. 124 del 2016), la Giunta regionale si spinge fino ad affermare apoditticamente il contrario: si procede *«al previsto accorpamento gestionale al fine di favorire una omogeneizzazione delle attività gestionali e organizzative degli ATC-CA così da consentire una migliore gestione faunistico-venatoria».*

4. Inoltre, la differenza di dati tra ATC e CA, anche in presenza di caratteristiche territoriali omogenee – che, secondo la Regione Piemonte, costituisce proprio l'elemento che giustificherebbe l'accorpamento –, è

conseguenza della scelta legislativa statale inderogabile di far partecipare alla gestione dell'attività venatoria la **comunità locale** insediata nel territorio dell'ATC e del CA. Invero, le **differenti tradizioni locali possono incidere proprio sugli elementi raccolti dalla Regione**. Ad esempio, la circostanza che in alcuni ATC i danni alle coltivazioni agricole sono particolarmente elevati, mentre in altri, pur avendo caratteristiche territoriali omogenee, i danni risarciti non raggiungono somme importanti, è l'effetto sia della maggiore o minore diffusione dell'attività agricola sia degli usi venatori locali. Siffatte differenze però sono proprio quelle che la legge statale ha inteso valorizzare imponendo la ripartizione del territorio venale in ambiti, territoriali e amministrativi, di livello subprovinciale.

5. Ancora, assai **oscure risultano le concrete opzioni di unificazione dei comitati di gestione**. A parte l'elemento della contiguità territoriale, **non è dato comprendere perché e come sono stati scelti gli accorpamenti dei comitati di gestione deliberati**. Per quale ragione è stata decisa l'unificazione dei comitati di gestione dei CA CN5 e CA CN 4 e non sono stati unificati i comitati di gestione dei 3 Comprensori Alpini della Provincia del Verbano Cusio Ossola?

Emblematico dell'indecifrabilità della decisione regionale è l'accorpamento tra i comitati di gestione dell'ATC e del CA della Provincia di Biella. La Regione si è spinta, in tal caso, ad ignorare la specificità della zona faunistica delle Alpi che, per legge, è «*zona faunistica a sé stante*» (art. 11, l. n. 157/1992). La gestione del territorio venabile alpino è altra cosa dalla gestione del territorio venatorio posto in pianura o in zona collinare: le specie venabili sono profondamente diverse, l'*habitat* naturale parimenti, l'attività venatoria si svolge solitamente in condizioni ambientali e territoriali assai differenti.

Proprio la totale incomprendibilità della decisione regionale induce l'associazione ricorrente a pensare che l'accorpamento – unitamente alla modificazione dei criteri di designazione dei rappresentanti delle

associazioni venatorie nei comitati di gestione e della riduzione dei componenti di questi – altro non costituisce che una nuova misura ‘studiata’ dall’attuale Giunta regionale per penalizzare la componente venatoria nella gestione del patrimonio faunistico.

6. Ma vi è molto di più.

I macroscopici vizi di istruttoria e di motivazione del provvedimento regionale impugnato mettono in luce altri aspetti che ne inficiano la legittimità.

L’art. 14 l. n. 157/1992 stabilisce – con forza vincolante e non derogabile da parte della regioni – che il territorio venabile deve essere suddiviso in ambiti territoriali subprovinciali possibilmente omogenei, dal punto di vista naturalistico e territoriale, e delimitati da confini naturali (Corte Cost., sent. n. 142 del 2013; sent. n. 124 del 2016). Gli accorpamenti deliberati – per la gran parte – non sono allineati a tali criteri. Ad esempio il territorio del Comprensorio Alpino CA CN 4 è separato fisicamente dal territorio del Comprensorio Alpino CA CN 5 trattandosi di vallate alpine sostanzialmente non comunicanti; inoltre i due territori hanno caratteristiche naturali e faunistiche profondamente differenti: il territorio del CA CN 4 è ricco di specie venabili pregiate, quali il cervo, la cui presenza, per contro, nel CA CN 5 è assai scarsa. Ancora, l’accorpamento deliberato non assicura il necessario collegamento tra gestione, territorio e comunità locale perché non è in alcun modo certa l’effettiva rappresentanza dei territori del CA CN4 e del CA CN5 nell’unico comitato di gestione: **nessuna disposizione garantisce che in detto organo siedano esponenti delle comunità locali dei due territori gestiti in modo unificato.**

7. Non si deve poi trascurare, ai fini della valutazione della **ragionevolezza e logicità** della decisione amministrativa, che l’accorpamento dei comitati di gestione non provocherà alcuno dei vantaggi che, secondo la Regione, dovrebbe determinare.

In dettaglio, nella **DGR n. 33-3978/2016** si legge: *«rilevato in particolare, con riferimento ad ATC-CA ricadenti nel medesimo*

*comprensorio omogeneo, che la diversità dei dati relativi ai danni alla produzione agricola denota iniziative organizzative e gestionali molto diverse relative alla fauna oggetto di prelievo (in particolare agli ungulati), diversità di interventi che certo non favorisce quella riduzione e contenimenti dei danni auspicato e più volte richiesto dagli imprenditori agricoli attraverso le rispettive organizzazioni professionali; ritenuto quindi opportuno, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale riconosciuta dalla disposizioni regionali, procedere al previsto accorpamento al fine di favorire una omogeneizzazione delle attività gestionali e organizzative degli ATC-CA così da consentire una miglior gestione faunistico-venatoria (ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, interventi per miglioramento degli habitat, contenimento dei danni alla produzione agricola, ecc.)».*

L'accorpamento in un solo comitato di gestione delle funzioni di amministrazione dell'attività venatoria sul territorio di più ATC o CA non darà luogo affatto ad una migliore gestione. Anzi: è sufficiente scorrere l'elenco e, in parte, la specificità delle attività (quali, ad esempio, la ricognizione delle risorse ambientali e la promozione degli interventi di miglioramento dell'habitat) che deve compiere il comitato di gestione (art. 7 Testo coordinato dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*») per rendersi conto che la loro esecuzione da parte di un solo organo direttivo per un territorio che racchiude più ATC e CA non migliorerà né l'efficienza della gestione né determinerà alcuna riduzione dei costi. E ciò per il semplice fatto che lo stesso comitato di gestione dovrà compiere le medesime attività per due o più ATC o CA anziché per un solo territorio: il comitato di gestione approverà un bilancio per ciascun ATC e CA, effettuerà i censimenti degli ungulati per ogni ATC e CA, approverà per ogni ATC e CA distinti regolamenti per l'esercizio dell'attività venatoria, delibererà l'ammissione dei cacciatori per ciascun ATC e CA, ecc. Non si comprende dunque quale sia il

risparmio generato da tale accorpamento. Né è dato evincerlo dal provvedimento regionale impugnato. Per il verso, attualmente è stimabile un incremento dei costi non solo in termini di aggravamento di compiti dei comitati di gestione i quali, mentre nel regime precedente amministravano un solo territorio, ne amministrerebbero almeno due, sia in termini puramente economici nel senso che il territorio più ampio incrementa sicuramente la voce di costo dei rimborsi spese di dipendenti e componenti del comitato.

**8. Nella diversa ipotesi che il potere della Giunta regionale previsto dall'art. 38, l. r. Piemonte n. 26/2015 di accorpamento degli ATC e CA non risulti soggetto ai criteri dell'art. 14, l. n. 157/1992 e che quest'ultima disposizione configuri il rapporto tra dimensione territoriale e dimensione gestionale come necessaria coincidenza tra la dimensione subprovinciale degli ATC e CA e il livello amministrativo di gestione degli stessi, sicché ogni singolo ATC o CA deve avere il proprio organo di gestione, l'illegittimità della deliberazione regionale censurata deriverebbe direttamente dall'illegittimità costituzionale dell'art. 38, l. r. Piemonte n. 26/2015 per contrasto con l'art. 117, co. 2, lett. s) Cost. - che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva sulla tutela dell'ambiente - in relazione alla norma interposta dell'art. 14, l. n. 157/1992 con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.**

#### ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

Il ricorso è fondato e, quanto alla componente cautelare del *periculum in mora* rafforzato, essa è integrata dalla circostanza che la prima camera di consiglio utile di codesto Tribunale è il 30 novembre, ma la **designazione dei componenti dei comitati di gestione da parte dell'associazione ricorrente deve avvenire entro il 19 novembre**, sicché si impone la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati prima della scadenza di detto termine per non pregiudicare una legittima costituzione dei Comitati di Gestione e rendere di fatto vano l'auspicato esito giudiziario favorevole. Infatti, è



stato più volte verificato che ogni processo di riorganizzazione contestato in sede giudiziaria deve essere bloccato prima del suo avvio pena la sua irreversibilità di fatto. Se i nuovi comitati di gestione vengono designati secondo le nuove regole e l'accorpamento disposto è concretamente attuato, un'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque riportare la situazione allo stato precedente con conseguente frustrazione delle aspettative dell'associazione ricorrente e compressione dei diritti costituzionali di essa.

#### ISTANZA CAUTELARE

Si richiamano le considerazioni svolte nell'istanza di misura cautelare monocratica.

#### Per tutti i suesposti motivi

la **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** in persona del legale rappresentante, tramite i propri difensori, chiede, con riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso, che codesto Tribunale disponga:

**A) in via cautelare:** previa concessione del decreto cautelare presidenziale, la concessione della misura cautelare richiesta;

**B) in via istruttoria:** l'acquisizione di tutti gli atti dei procedimenti relativi agli atti impugnati;

**C) nel merito:** l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento:

**i) delle deliberazioni della Giunta regionale 26.9.2016 n. 34-3979 e n. 35-3980 nonché del risultante testo coordinato dei «*Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata*» nelle parti in cui dispone che: a) *«la rappresentanza delle Associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, lett. a) b) e c) è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. Solo nel caso in cui fosse presente un'associazione o organizzazione di cui al comma 1, lett. a) b) e c) la cui percentuale di iscritti raggiunge o supera il 68%, a questa spettano 2***

*rappresentanti»; b) «non possono essere designati per una categoria soggetti che esercitano attività ricadenti in altre categorie»;*

ii) della deliberazione della Giunta regionale 26.9.2016 n. 33-3879, recante «Art. 38, l. r. n. 26 del 22 dicembre 2015 “Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29.9.2016 n. 39, Supplemento 1, previa, occorrendo, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, l. r. Piemonte 22.12.2015 n. 26 per contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. s), Cost. in relazione all’art. 14, l. 11.2.1992 n. 157.

**DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DELL’ART. 13 DPR N. 115/2002**

Ai sensi dell’art. 13, co. 6 *bis*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115 il ricorso è assoggettato al contributo unificato di € 650,00.

Con il favore del compenso professionale e delle spese di giudizio.

Torino, 7 novembre 2016

avv. prof. Paolo Scaparone

avv. Jacopo Gendre

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE :**

Io sottoscritto avv. prof. Paolo Scaparone, in qualità di difensore della **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** in persona del legale rappresentante, all’uopo autorizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53, con delibera in data 8.9.2015, ho notificato il suesposto ricorso con contestuale domanda cautelare, consegnandone copia conforme all’originale a:

– la **Regione Piemonte** in persona del Presidente, presso la sede legale in Torino, piazza Castello n. 165 (CAP 10122) previa iscrizione al n. 116 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all’originale a

mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76717476590-3 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue

avv. prof. Paolo Scaparone

**il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA TO 2** in persona del Presidente presso la sede legale in Oulx, Piazza Grand Hoche, Frazione Beaulard (CAP 10056) previa iscrizione al n. 117 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76717476598-2 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue

avv. prof. Paolo Scaparone

**dell'Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte in persona del legale rappresentante** presso la sede legale in Collegno, Piazza Che Guevara n. 13 (CAP 10093) previa iscrizione al n. 118 del mio registro cronologico, rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76717476597-1 spedito dall'Ufficio Postale di Torino Centro il giorno indicato nel timbro postale che segue

avv. prof. Paolo Scaparone